Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Fabrizio Boccabella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(x) Dott.ssa Marina Accili
( ) Ing. Pierluigi De Amicis
( ) Rag. Antonio Laurenzi

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.
FOSSA Lì 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(x) Rag. Antonio Laurenzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 25/01/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000;
Dalla Residenza comunale lì 25/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Gianfranco Di Marco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
(x) il giorno 21/12/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì 21/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(x) Dott.ssa Marina Accili

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili

COMUNE DI FOSSA

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28	**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare**
Data 21.12.2018	

L'anno duemilaDICIOTTO, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19.30, nella sala delle adunanze suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
BOCCABELLA Fabrizio - Sindaco	SI	
SERAFINI Antonello		SI
COLAGRANDE Giovanna	SI	
CALVISI Vincenzo	SI	
GIACOMANTONIO Carlo	SI	
ROVO Maria Chiara	SI	
CHIARELLI Alessandra	SI	
GENTILE NOTARANTONIO Giovanni	SI	
CALVISI Vincenzo	SI	
PASTA Paola	SI	
GENTILE Rosella		SI

Assenti n° 2
Presenti n° 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Fabrizio BOCCABELLA, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marina ACCILI.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Fossa con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20, comma 1 del T.UL.P.S. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto leggi n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.– ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, co.2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2,T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previstedall'art.20, c.2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate od a enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro (vediart.26, comma 12-quinquies TUSP);

e)partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, co.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentiteall'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che questo comune ha attivato i procedimenti per l'alienazione della quota societaria della società:

- ACIAM S.P.A. comunicando con nota prot. n. 2129 del 22.08.2018 l'esercizio del diritto di prelazione ai soci e pubblicando all'Albo pretorio nonché sull'home page del sito internet comunale in data 07.12.2018 prot. n. 3434 avviso per l'alienazione della quota societaria;

- PROGETTO STIFFE S.P.A. comunicando con nota prot. n. 2678 del 28.09.2018 l'esercizio del diritto di prelazione ai soci e pubblicando all'Albo pretorio nonchè sull'home page del sito internet comunale in data 07.12.2018 prot. n. 3435 avviso per l'alienazione della quota societaria;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la nota del 21.12.2018 con la quale il Revisore dei Conti Dr.ssa Giulia Giancaterino comunica che l'atto in argomento, a lei trasmesso, non richiede il parere obbligatorio del Revisore;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal /Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. == contrari n. ==

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31.12.2017 delle società in cui il Comune di Fossa detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D. Lgs 16.06.2017 n. 120 e dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione ma solamente il completamento del procedimento di alienazione già deciso con la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art .24 del D. Lgs 175/2016, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 29.09.2017;
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato A;
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento con voti favorevoli n. 9 astenuti n. == contrari n. == immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.